



Via Marco Polo, 12
21052 Busto Arsizio

STATUTO SOCIALE

Allegato "A" dell'atto rep.n. 58279/35372

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 – E' corrente una societa' per azioni sotto la denominazione:

"AGESP S.P.A."

Articolo 2 – La societa' svolge le attivita' e i servizi elencati all'art. 3 del presente statuto in *"house providing"*, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici locali di interesse generale. L'attivita' operativa della societa' e' svolta principalmente a vantaggio del Comune di Busto Arsizio, in misura tale che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato aziendale sia conseguito nello svolgimento dei compiti affidati da tale Socio. La eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato e' consentita esclusivamente al fine di permettere alla societa' di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' svolta in via principale.

La societa' ha sede in Busto Arsizio, e possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3 – La societa' ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, ivi comprese societa' controllanti, sia in via diretta che attraverso societa' controllate e/o collegate, delle attivita' connesse ed inerenti ai servizi pubblici locali di interesse generale, nonche' ai beni e servizi strumentali all'attivita' dei Soci, nei settori di seguito precisati:

- a) approvvigionamento, distribuzione, scarico e depurazione dell'acqua – servizio idrico integrato nonche' di tutte le attivita' di commercializzazione di ciascun componente del servizio idrico;
- b) tutela ed igiene ambientale, ivi compresi la raccolta, il trasporto, anche per conto terzi, e lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipo, anche con riciclaggio e recupero energetico;
- c) pulizia strade e marciapiedi [spazzamento manuale e meccanizzato];
- d) servizio sgombero neve;
- e) gestione di impianti sportivi, nonche' di attivita' connesse e di supporto;
- f) gestione di farmacie;
- g) organizzazione e gestione della sosta, realizzazione e gestione di parcheggi a pagamento, nonche' realizzazione di interventi su vetture in sosta pericolosa o di intralcio alla circolazione;
- h) produzione, scambio, cessione e manipolazione di energia elettrica e termica, nonche' produzione e distribuzione del calore per usi civili ed industriali nonche' di tutte le attivita' di commercializzazione per l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
- i) gestione di impianti tecnologici avanzati, nonche' di caldaie ed impianti di condizionamento di terzi;
- j) fornitura di servizi di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento,

anche con esercizio e manutenzione di caldaie, nonche' di servizi di "global service" per edifici civili ed industriali;

k) installazione, manutenzione ed esercizio di reti, di sistemi e di servizi informatici e telematici, ivi compresi i servizi di rete per telecomunicazioni;

l) gestione, anche per conto di Enti Locali e/o di societa' controllanti, ed anche in esclusiva nelle forme consentite dalla legge, del sottosuolo, con particolare riferimento alla programmazione ed alla posa di infrastrutture per sottoservizi di ogni genere, ai fini dell'utilizzazione razionale del sottosuolo stesso, secondo la disciplina vigente ed applicabile;

m) gestione del verde pubblico, dell'arredo urbano e delle attrezzature ludico-motorie;

n) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale;

o) gestione di segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;

p) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare;

q) prestazione di servizi in favore delle societa' controllate, controllanti e/o collegate, ivi compresi:

- i servizi amministrativi e gestionali in genere;

- la gestione dei sistemi informativi, dei parchi automezzi, dei servizi mensa, dei distributori bevande ed alimenti, del centralino telefonico e di altri servizi logistici;

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- il deposito e/o la gestione del magazzino per le societa' del gruppo;

- gli acquisti collettivi di prodotti e servizi;

r) realizzazione ed esercizio di pubblica illuminazione;

s) gestione tecnica cimiteriale;

t) realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

u) gestione del patrimonio immobiliare proprio e del Comune di Busto Arsizio ovvero dei Soci, promuovendone anche la messa a reddito, la conservazione, il miglioramento e l'implementazione, ancorche' i beni siano ubicati al di fuori del territorio comunale. In tale attivita' saranno ricomprese anche la manutenzione ordinaria, i servizi di relazione con il pubblico e di reperibilita' e pronto intervento;

v) attivita' di valorizzazione dei beni comunali.

La societa' ha altresì per oggetto le attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La societa' puo' inoltre svolgere qualsiasi attivita' comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate, tra le quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate. Restano escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate per legge.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, entro i limiti consentiti dalla disciplina dell'"*in house providing*" e comunque nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà:

- 1) utilizzare contributi liberamente erogati da enti pubblici e da privati;
- 2) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale) nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- 3) prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale a favore di banche o ad intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, per obbligazioni proprie o di società appartenenti al proprio gruppo, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno;
- 4) assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie, in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale (ma non ai fini del collocamento al pubblico);
- 5) contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine. Nello svolgimento della propria attività la società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza.

Articolo 3-bis – Il Comune di Busto Arsizio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Detto controllo analogo è esercitato in forma di definizione di indirizzi e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui in seguito, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti adottati dal Comune medesimo.

Il Comune di Busto Arsizio esercita il controllo "ex ante" mediante l'individuazione nel Documento Unico di Programmazione: (i) degli indirizzi economico-patrimoniali, di investimento e sviluppo della società e delle sue controllate, (ii) degli obiettivi generali di gestione che la società e le sue controllate devono conseguire in un arco temporale triennale nonché (iii) degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi dalle stesse erogati e delle attività comunque prestate.

Il Comune di Busto Arsizio esercita il controllo contestuale attraverso la messa a disposizione in suo favore di un'apposita relazione semestrale sull'andamento della gestione, predisposta dall'Organo Amministrativo della società, in cui si dia evidenza dello stato di attuazione degli indirizzi impartiti e degli obiettivi assegnati, anche con riguardo alle società controllate. Nel caso in cui tale

relazione evidenzi situazioni di squilibrio finanziario, o comunque difformita' o scostamenti rispetto agli indirizzi impartiti e agli obbiettivi assegnati dal Comune di Busto Arsizio, quest'ultimo potra' richiedere la convocazione immediata dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinche' siano adottate le misure correttive piu' opportune, o forniti indirizzi vincolanti sulle modalita' di gestione economica e finanziaria della societa'.

La societa' e' altresì tenuta a trasmettere al Comune di Busto Arsizio le informazioni ed i documenti secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni" approvato dell'ente.

A fronte di particolari esigenze di approfondimento degli eventi aziendali, il Comune di Busto Arsizio puo', in ogni caso, richiedere alla societa' informazioni e documenti aggiuntivi con periodicità diversa da quanto previsto ai precedenti commi.

Il Comune di Busto Arsizio esercita il controllo "ex post", in fase di approvazione del Bilancio Consuntivo della societa', dando atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obbiettivi per la programmazione successiva.

L'Organo Amministrativo predispone, inoltre, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informandone i soci in occasione della assemblea di approvazione del bilancio, ed ha facolta' di valutare ed integrare, in considerazione delle caratteristiche organizzative aziendali e delle attivita' svolte, gli strumenti di governo societario con i presidi previsti dalla normativa speciale vigente in materia di societa' a partecipazione pubblica, dandone conto ai soci in apposita relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

Articolo 4 – Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la societa', si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 5 – La durata della societa' e' fissata a tutto il 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - VERSAMENTI

Articolo 6 – Il capitale sociale e' di euro 9.208.736,00 (novemilioniduecentottomilasettecentotrentasei/00) suddiviso in n. 9.208.736 (novemilioniduecentottomilasettecentotrentasei) azioni ordinarie da euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono nominative.

Fermo il disposto dell'art. 2439 1^ comma c.c., i versamenti sulle azioni per la quota-parte residua verranno richiesti dall'Organo Amministrativo quando lo creda opportuno in una o piu' volte almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per il versamento e con quei mezzi di pubblicita', in conformita' con la legge vigente, che riterra' piu' convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrera' un interesse annuo di 2 punti superiori al tasso ufficiale di riferimento, fermi in ogni caso i limiti

inderogabilmente e tassativamente previsti dalla legge.

Articolo 7 – Possono essere soci della società soltanto enti pubblici.

Nessun socio, ad eccezione del Comune di Busto Arsizio può possedere una quota superiore alla decima parte dell'intero capitale della società'.

Il limite di cui al comma precedente si applica con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che ne esercita il controllo, le società' controllanti e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti collegati. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società', nei casi previsti dall'art. 2359, 3^a comma, del Codice Civile, nonché tra i soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto od al trasferimento di azioni, anche di società' terze.

Il Capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, ed anche di azioni privilegiate.

FINANZIAMENTI - STRUMENTI FINANZIARI - PRESITI OBBLIGAZIONARI - PATRIMONI SEPARATI

Articolo 8 – Il versamento alla società', da parte dei soci, di fondi con obbligo di rimborso ha luogo nel rispetto delle leggi e regolamenti e in osservanza delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio e delle istruzioni della Banca d'Italia.

La società', con deliberazione da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La società' può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, con delibera da assumersi da parte dall'assemblea straordinaria.

La società' può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.; la deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria.

ASSEMBLEE

Articolo 9 – L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio e degli indirizzi annuali relativi ai servizi affidati alla società';
- b. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- c. il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale, la determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società' di revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale

corrispettivo durante l'incarico.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto nonché le operazioni sul capitale e le operazioni straordinarie in genere (fusioni, scissioni, trasformazioni etc.)
- b. lo scioglimento della società, e quindi la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- e. la costituzione di patrimoni destinati;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 10 – Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto.

Articolo 11 – L'Assemblea è convocata senza ritardo e nei casi previsti dalla legge dall'Organo Amministrativo – fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o dei suoi membri, quali previste dalla Legge - anche fuori dalla Sede Sociale, purché in Busto Arsizio.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre, entro trenta giorni, quando ne facciano richiesta per iscritto, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Qualora l'Organo Amministrativo decida di non procedere alla convocazione, oppure la richiesta venga fatta da tanti soci che rappresentino 1/5 (un quinto) del capitale sociale, si applicano le disposizioni di legge.

La convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, sarà fatta con la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge oppure mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o con altro mezzo che garantisca la prova effettiva dell'avvenuto ricevimento.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno l'eventuale seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta, così come possono essere fissate e previste eventuali ulteriori convocazioni.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando vi è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo, o se in forma monocratica, l'Amministratore Unico, e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società'.

Articolo 12 – Possono intervenire all'Assemblea, previo ritiro dei biglietti di

ammissione, tutti gli Azionisti che almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza hanno effettuato nel termine di legge il deposito previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13 – Ogni azionista che ha il diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge.

Articolo 14 – L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico oppure dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora l'organo sia amministrato da un Consiglio.

In quest'ultima ipotesi, in assenza del Presidente, l'assemblea e' presieduta dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare e constatare la regolare costituzione dell'assemblea stessa, di accertare la regolarita' delle deleghe ed in genere la legittimazione dell'intervento ed al voto, dirigere e di regolare le discussioni e le votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario, che potra' anche essere non azionista, ed eventualmente due scrutatori, anche non azionisti.

Quando le disposizioni di legge lo richiedano, il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio, quale segretario dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea potra' svolgersi anche in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalita' delle quali dovra' essere dato atto nel relativo verbale.

L'assemblea deve svolgersi con modalita' tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalita' di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Articolo 15 – L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria, tanto in prima quanto in seconda, come in caso di ulteriori eventuali convocazioni, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dalla Legge.

Articolo 16 – Il voto in assemblea puo' essere esercitato anche per corrispondenza, secondo il regolamento emanato dalla Consob.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 – L'assemblea dei soci deve prioritariamente discernere sulla gestione della societa' da parte di un Amministratore Unico.

In alternativa, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea dei soci puo' disporre che la gestione della societa' sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per tre esercizi

sociali consecutivi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili salvo quanto disposto dall'art.2382 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2449 del codice civile la nomina dell'Organo Amministrativo spetta al Comune di Busto Arsizio.

Quando l'Organo Amministrativo e' costituito da un consiglio di amministrazione, la nomina di uno di questi e' riservata all'Assemblea dei soci che lo sceglie tra le persone designate dai Comuni soci di minoranza.

Quando l'Organo Amministrativo e' costituito da un Amministratore Unico, il Comune di Busto Arsizio provvede alla nomina, dopo aver sentito i Sindaci dei Comuni Soci di minoranza, o una rappresentanza di essi, se costituita.

E' riservata in ogni caso al Comune di Busto Arsizio la nomina del Presidente dell'Organo Amministrativo e, quando previsto, la nomina dell'Amministratore Delegato.

Quando l'Organo Amministrativo e' costituito da un consiglio di amministrazione, la scelta degli amministratori e' fatta assicurando l'equilibrio di genere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune di Busto Arsizio, nell'atto di nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione della societa', puo' indicare gli obiettivi gestionali e/o operativi posti in capo all'Organo Amministrativo e il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti. Si vincola l'Organo Amministrativo a relazionare agli organi consiliari, almeno una volta all'anno, sullo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Non e' possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

Articolo 18 – Quando l'Organo Amministrativo assume forma collegiale, il consiglio di amministrazione nomina un vicepresidente con funzioni vicarie del presidente ed un segretario che puo' essere anche un dipendente della societa'.

La carica di vicepresidente e' prevista senza compensi aggiuntivi esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento.

In presenza di un Organo Amministrativo collegiale, lo stesso potra' eventualmente attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Articolo 19 – La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo che compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nello stretto rispetto degli indirizzi approvati dal Comune di Busto Arsizio di cui all'art. 3-bis ferma restando la necessita' di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

Qualora la società fosse amministrata da un Amministratore Unico, a questo competerebbe la rappresentanza in giudizio e l'uso autonomo della firma sociale per l'esercizio di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna.

L'Organo Amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi e atti programmatici del Comune di Busto Arsizio. L'Organo Amministrativo assicura, altresì, il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi assegnati all'atto di nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione della società.

L'Organo Amministrativo, sulla base delle suddette direttive, indirizzi e atti programmatici, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento dei seguenti documenti:

- a) piano operativo annuale;
- b) piano degli investimenti;
- c) piano di assunzione del personale;
- d) budget annuale con dettaglio semestrale;
- e) documento di definizione delle politiche aziendali tese a minimizzare l'impatto ambientale.

Entro il termine fissato dal Comune di Busto Arsizio, l'Organo Amministrativo è tenuto a sottoporre i suddetti documenti all'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5, c.c., al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per la relativa esecuzione.

Nel caso di mancata o difforme esecuzione degli atti rispetto all'autorizzazione assembleare, il Comune di Busto Arsizio potrà richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

La mancata o difforme esecuzione degli atti per cui l'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione preventiva e, più in generale, la mancata attuazione degli indirizzi assegnati dal Comune di Busto Arsizio, potrà configurare giusta causa di revoca del/degli Amministratore/i.

All'Organo Amministrativo è espressamente attribuita la facoltà ed il potere di provvedere alla designazione e nomina di direttori generali e di procuratori, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio, ove nominato, delega al Presidente, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, ove nominato, alcune delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge o lo Statuto riservano al Consiglio stesso.

Rientrano comunque nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi a:

- approvazione dei piani operativi annuali, degli investimenti e di quelli di assunzione del personale;
- prestazioni di garanzia e concessioni di prestiti;
- compravendite e permutate di beni immobili;

- assunzione di mutui.

L'Organo Amministrativo riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale – con relazione scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax, o con altro mezzo che garantisca la prova effettiva dell'avvenuto ricevimento, a ciascuno dei membri del Collegio stesso - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Articolo 20 – La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio.

Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza di atti di delega specifica da parte del Consiglio di Amministrazione, al Presidente competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccettuati quelli che la Legge o il vigente statuto, riservano tassativamente all'Assemblea dei Soci al Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico oppure il Presidente o chi ne fa le veci rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Può inoltre conferire mandato e procure anche ad estranei per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per affari.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri, anche disgiuntamente tra loro, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21 – La società può dotarsi di un Direttore Generale, nominato dall'Amministratore Unico oppure dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale verrà individuato tra candidati muniti di un titolo di laurea e in possesso di comprovate capacità professionali e dirigenziali.

Articolo 22 – Il Consiglio di amministrazione, quando nominato, si radunerà sia nella Sede Sociale, sia altrove, purché in un Paese dell'Unione Europea, almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Presidente lo giudicherà necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri, fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o di suoi membri, quali previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha la più ampia facoltà di invitare alle proprie riunioni tecnici ed esperti per chiarimenti ed illustrazione di problemi iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le

riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore piu' anziano di nomina ovvero, in subordine, di eta'.

La convocazione e' fatta con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax, o con altro mezzo che garantisca la prova effettiva dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilita' che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si procede a votazione, sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi questi presupposti il Consiglio di Amministrazione si intende tenuto nel luogo ove si trovi almeno il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, eventualmente nominato, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalita' con le quali e' avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 23 – Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono inserite negli appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 24 – Il compenso dell'Organo Amministrativo e' stabilito con il provvedimento di nomina sulla base dei criteri e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di societa' a partecipazione pubblica. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio.

Per la carica di vicepresidente non sono riconosciuti compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati successivamente allo svolgimento delle attivita' e trattamenti di fine mandato, cosi' come previsto dalla normativa vigente in materia di societa' a partecipazione pubblica.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Articolo 24-bis – La societa' e' soggetta alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, trattandosi di societa' partecipata da pubbliche amministrazioni.

La societa' deve quindi dare piena attuazione alla disciplina anticorruzione e trasparenza suddetta attraverso la nomina di un responsabile e l'adozione di

un piano redatto dal responsabile medesimo in stretto coordinamento con l'organo di vigilanza ed adottato dall'Organo Amministrativo, con la precisazione che le pubbliche amministrazioni controllanti dovranno promuovere l'adozione di provvedimenti sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano ottemperato agli obblighi suddetti.

La società conserva piena autonomia decisionale in ordine alle modalità operative di attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, ferme restando in ogni caso le prescrizioni, vincoli e limitazioni inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al riguardo.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione deve individuare e gestire le aree di rischio, valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, prevedere l'adozione di un codice di comportamento o codice etico, definire le misure e le iniziative per la trasparenza in apposita e separata sezione, stabilire le modalità di verifica di eventuali inconfirmità ed incompatibilità degli incarichi, individuare le necessarie iniziative di formazione in materia, introdurre adeguate tutele per i dipendenti che segnalano illeciti ed avviare percorsi di rotazione fra le figure maggiormente esposte.

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione è obbligatoria e compete all'Organo Amministrativo; l'incarico può essere revocato previo contraddittorio, per gravi inadempienze o per violazione degli obblighi di indipendenza, probità, lealtà nei confronti della società e dei suoi utenti; gli atti di nomina e revoca del responsabile devono essere comunicati alla pubblica autorità competente.

Il responsabile deve possedere i requisiti di onorabilità, moralità ed aver dato prova di comportamento integerrimo in considerazione del ruolo da ricoprire; non deve avere commesso reati penali di alcun tipo con sentenza passata in giudicato né essere stato condannato dalla Corte dei Conti né essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari o sanzionatori di alcun tipo.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è di norma individuato fra i dirigenti della società ovvero del Gruppo di appartenenza della stessa, qualora ciò sia possibile, anche a seguito di opportune modifiche organizzative in considerazione dell'esiguo numero di dirigenti alle dipendenze della società.

Qualora non sia possibile procedere come sopra previsto, per assenza di dirigenti ovvero in presenza di dirigenti in situazione di conflitto in relazione all'attività svolta all'interno della società, sarà possibile individuare quale responsabile una figura non dirigenziale dotata comunque delle necessarie competenze, la cui attività dovrà essere soggetta a controllo e vigilanza stringente e periodica dell'Organo Amministrativo, così come in alternativa sarà possibile individuare il responsabile nell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 in quanto la società ha adottato i modelli

organizzativi previsti dalla normativa suddetta; in tale ultimo caso, il responsabile potrà svolgere le proprie funzioni per l'intero Gruppo societario.

L'incarico di responsabile è gratuito e non è quindi possibile l'attribuzione di alcun compenso, se non legato al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi del piano.

Il responsabile deve redigere il piano ed essere dotato dei necessari poteri di vigilanza nella attuazione effettiva delle misure previste nonché di proposta delle integrazioni o modifiche ritenute opportune.

Le funzioni del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organo di vigilanza.

Il responsabile incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di danno erariale così come risponde degli eventuali danni procurati alla società compresi eventuali danni all'immagine.

Sono in ogni caso fatte salve le norme inderogabili previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ragion per cui non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con le normative suddette.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25 – Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale non può essere affidata la revisione legale dei conti, il cui esercizio è riservato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti negli appositi registri.

Il Comune di Busto Arsizio nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso sulla base dei criteri e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Dei 3 (tre) Sindaci Effettivi, 2 (due) vengono nominati tra i proposti dal capitale di maggioranza, 1 (uno) tra i proposti dal capitale di minoranza.

I 2 (due) Sindaci supplenti vengono nominati 1 (uno) tra i proposti dal capitale di maggioranza e 1 (uno) tra i proposti dal capitale di minoranza.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Salvo norme inderogabili di legge, tra cui quelle di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la

carica di sindaco in una o piu' societa' controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo ne' il sindaco che intrattenga con la societa' rapporti di lavoro occasionale di entita' marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attivita' di difesa della societa' nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la societa' ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalita' dei sindaci, effettivi e supplenti.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalita' di cui all'articolo 22 sesto e settimo comma del presente statuto.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato per obbligo di legge o per decisione dell'assemblea ordinaria, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicitá almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attivita' di revisione legale dei conti e' annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale o a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non puo' eccedere i tre esercizi sociali.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto non puo' essere incaricato o decade di diritto. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo soggetto.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti cessa dal proprio

incarico con l'approvazione del bilancio del proprio ultimo esercizio sociale ed e' rieleggibile.

Al fine di creare un contesto che vieti azioni temerarie nei confronti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, consentendo in tal modo alla societa' di beneficiare dell'opera di esponenti autorevoli, l'azione sociale o individuale di responsabilita' nei confronti dei componenti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, puo' essere promossa dalla societa' o dal singolo socio solo dopo che vi sia una sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli amministratori e limitatamente alle materie per cui e' stata pronunciata condanna. In tali casi, compete all'attore dimostrare che i sindaci o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non hanno vigilato in conformita' agli obblighi della loro carica e che, se avessero vigilato, non si sarebbero verificate le fattispecie dannose per cui gli amministratori sono stati condannati.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26 – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procedera' alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 27 – Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, saranno ripartiti ai soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa destinazione dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi e' effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della societa'.

Articolo 28 – L'Organo Amministrativo, sulla base di un prospetto contabile da cui risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa', accompagnato da una relazione illustrativa del medesimo e dal parere del Collegio Sindacale, puo' deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, purché ricorrano di volta in volta i presupposti di legge e siano puntualmente adempiute tutte le modalita' di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29 – Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della societa', l'Assemblea Straordinaria determinera' la modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 – Tutte le controversie di qualsiasi genere, escluse quelle che sono riservate alla competenza inderogabile dell'Autorita' Giudiziaria, le quali dovessero sorgere, sia durante la vita che durante la liquidazione della

societa', tra la societa' medesima, i soci, loro eredi od aventi causa, gli Amministratori e/o Liquidatori relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilita' concernenti la societa' o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attivita' sociale o alle opere di liquidazione fino al riparto finale, verranno devolute alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio su istanza della piu' diligente fra le parti contendenti.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale dovra' comunicarlo all'altra parte mediante lettera raccomandata nella quale dovra' essere specificato l'oggetto del contendere e quindi dovra' ritualmente richiedere al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio la nomina dell'arbitro.

La sede dell'arbitrato sara' presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovra' decidere entro 90 giorni dalla nomina, salvo eventuali proroghe concordate con le parti contendenti o rinvii motivati.

L'arbitro decidera' in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti, le quali saranno quindi obbligate a dare loro pronta e puntuale esecuzione.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Articolo 31 – Per tutto quanto non e' disposto nel presente statuto saranno osservate le disposizioni di legge.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili previste dalla normativa vigente in materia di societa' a partecipazione pubblica e, pertanto, non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con la detta disciplina.

In originale firmato:

FRANCESCO GIOVANNI IADONISI

ANDREA TOSI Notaio